

CONTRATTO DI FORNITURA GNL

Lotto unico – CIG (disponibile su PAD)

Tra

L'A.T.A.P. S.p.A. con sede legale in Biella – C.so Guido Alberto Rivetti n. 8/b (di seguito indicata ATAP) - C.F. e P.IVA 01537000026 - in persona del Presidente e legale rappresentante nato a il

e

la Società (anche Appaltatore), con sede legale in- Via (di seguito indicata) P.IVA – in persona del legale rappresentante nato a il, CF

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

L' ATAP affida aa seguito di PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL LIBRO III (SETTORI SPECIALI) DEL D.LGS. 31/03/2023 N. 36 la fornitura totale di circa Euro 1.740.000 Q. per 24 mesi.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ATAP può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ATAP si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, nei seguenti casi: acquisizione di nuove concessioni di trasporto pubblico o servizi commerciali / perdita di parte delle concessioni esistenti di trasporto pubblico che determinino un aumento/riduzione considerevole dei fabbisogni del prodotto oggetto della presente fornitura.

La fornitura è regolata dal capitolato allegato al presente.

Art. 2 Durata del contratto

Il contratto ha durata di 24 mesi, indicativamente dalla data del 01.01.2026 sino al 31.12.2027.

ATAP si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 2 mesi, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente contratto. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 7 (sette) giorni prima della scadenza del contratto.

L'appaltatore è tenuto a proseguire nella esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni contrattuali oltre la scadenza di cui al presente articolo, nei limiti strettamente necessari alla conclusione delle procedure per un nuovo affidamento.

Art. 3 Corrispettivi

L'ATAP provvederà al pagamento della fornitura tramite bonifico bancario a 30 gg. data fattura fine mese.

il prezzo riconosciuto per la singola consegna effettuata, escluso IVA, è ricavato dalla seguente formula:

$$P_i = \frac{(PEG + K + FB + A)}{65,70} * (Q_i)$$

Dove:

- P_i = prezzo relativo alla singola consegna iesima;
- PEG = valore medio mensile dell'indice PEG_{m-1} (Point d'échange gaz) relativo al GNL espresso in €/MWh riferito al mese delle consegne, come pubblicato mensilmente sul sito di EEX.com e riferito alla media aritmetica delle quotazioni "Front Month" del mese precedente al mese di prelievo.
- K = spread omnicomprensivo, quotato nella presente offerta, relativo alla consegna di GNL.
- FB = Fondo bombole, attualmente pari a 0,04 €/ Smc = (0,04 x 1,4 (densità)) x 1.000 : 15,20 = 3,78 €/MWh.
- A = Accise attualmente pari a 0,00331 €/ Smc = (0,00331 x 1,4 (densità)) x 1.000 : 15,20 = 0,30 €/MWh
- Q_i = quantitativo, espresso in Kg, oggetto della singola consegna iesima di GNL. I documenti di trasporto rilasciati all'atto delle singole consegne dovranno riportare sia il quantitativo consegnato in unità di peso che il corrispondente valore di MWh consegnati.
- 65,70= coefficiente di trasformazione da E/MWh a E/Kg risultante dalla formula: (E/Mwh * 1.000)/15,20. (potere calorifico superiore pari a 15,20 MWh/Ton).

La componente PEG si aggiornerà mensilmente in funzione dell'andamento dell'indice PEG (Point d'échange gaz) relativo al GNL così come rilevato da EEX (European Energy Exchange AG).

Rimarrà fisso ed immutabile per tutta la durata della fornitura per la componente "K" offerta in sede di gara.

Il fornitore per ciascun mese di riferimento:

- ad inizio del mese invierà ad ATAP comunicazione riportante il valore medio mensile relativo al mese precedente dell'indice PEG (Point d'échange gaz) così come riportato da EEX (European Energy Exchange AG)
- al termine del mese emetterà fattura riportante dettaglio delle singole consegne effettuate nel mese di riferimento. ATAP non sarà responsabile per ritardati pagamenti che dovessero dipendere da ritardi nell'emissione delle fatture.

Il fornitore altresì ad inizio fornitura e ad ogni variazione dovrà inviare ad ATAP specifica comunicazione riportante il valore in vigore delle accise e del fondo bombole.

ATAP non sarà responsabile per il tardivo pagamento delle fatture conseguente al mancato o tardivo invio delle suddette comunicazioni necessarie per la verifica degli importi quantificati.

Art. 4 Penali

Le parti fanno espresso riferimento all'art. 13 del Capitolato Speciale.

Art. 5 Contabilizzazione, fatturazione e pagamenti

Le parti fanno espresso riferimento all'art. 12 del Capitolato Speciale.

Pagamento: 30 gg. f.m.d.f.

Le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/1972"

5.1.assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

ATAP accredita all'appaltatore gli importi spettanti esclusivamente sul conto corrente dedicato (vedi allegato 2) in cui risultano indicati l'intestatario, la banca, le coordinate bancarie, il numero di c/c, l'IBAN e l'elenco delle persone abilitate ad operare sul conto dedicato.

..... si obbliga a sottoporre ad approvazione preventiva di ATAP la clausola da inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti, con cui essi si assumono gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge 136/2010, nonché di sottoporre ad ATAP la medesima clausola dopo la sottoscrizione.

..... si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Biella della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il numero di CIG è il seguente:

5.2 Clausola risolutiva espressa - Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie inerenti al presente contratto determina la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Art. 6 Cauzioni e polizze assicurative

Con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a presentare cauzione definitiva secondo le modalità previste dall'art. 10 del Capitolato d'Oneri, da fare pervenire entro la data di sottoscrizione del presente contratto.

.....si impegna altresì a stipulare polizza di responsabilità civile, conforme a quanto richiesto all' art. 17 del Capitolato Speciale e a presentarla entro la data di sottoscrizione del presente contratto.

Art. 7 Subappalto, cessione del contratto, cessione dei crediti

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

E' vietata la cessione totale o parziale dei crediti derivanti dal contratto.

Il subappalto non è stato richiesto in sede di offerta.

Art. 8 Registrazione del contratto

Il presente contratto è soggetto ad IVA per tutte le prestazioni, pertanto si prevede la registrazione in caso d'uso.

Art. 9 Norme regolatrici del contratto

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, valgono le norme e le previsioni contenute nei documenti di seguito elencati:

- Disciplinare di gara;

- Capitolato speciale;
- Condizioni generali di fornitura di ATAP;
- documento "tracciabilità dei flussi finanziari";
- D.U.V.R.I.;
- informativa e acquisizione del consenso al trattamento dei dati.

L'esecuzione dell'appalto è peraltro regolata, oltre che dal presente contratto e dai documenti sopra indicati, anche, dalla documentazione di gara e dal codice civile oltrechè dalle altre disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia e a cui si fa rinvio per quanto non contemplato nei documenti contrattuali.

..... è comunque tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti e regolamenti (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente contratto.

Biella,

A.T.A.P. S.p.A.

.....

(.....)

Ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del Codice Civile, con la firma del contratto la ditta dichiara di accettare quanto stabilito dagli art. 4,7.

.....